



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Francesco Pipicelli,

vista la proposta di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. n. 3/2012 depositata in cancelleria in data 15.01.2021 da _____ nata a l

_____ giusta procura alle liti allegata in calce al ricorso rilasciata in data 31.01.2020, e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 176 c.p.c. al numero di fax _____ o all'indirizzo PEC _____

con l'ausilio dell'OCC Gestore della Crisi _____ (nominata su istanza della debitrice in data 20.02.2020 dall'OCC di Nerviano

visto il provvedimento di assegnazione presidenziale del 21.01.2021, comunicato allo scrivente giudice designato in data 25.01.2021, in cui si conclude che *"Tutto ciò premesso, dichiarata la urgenza della trattazione della procedura di sovraindebitamento a carico di*

per le peculiarità esposte ai sensi dell'art. 83 co. 3 del decreto n. 18 del 2020; DESIGNA Quale giudice della procedura presentata ex legge n. 3 del 2012 il Dott. Francesco Pipicelli. Si comunichi AL GIUDICE DESIGNATO, TRASFERENDO SUL SUO RUOLO LA PROCEDURA";

Ritenuto che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012, in ragione della residenza della debitrice

Rilevato che il monte debitorio calcolato dall'O.C.C. nella relazione del 2.12.2020 nella misura di € 254.295,95, oltre ai costi in prededuzione per spese legate alla procedura per € 13.643,17 (cfr. all. D-E relazione OCC), è così composto sulla base dell'elenco dei creditori fornito dallo stesso debitore e delle informazioni acquisite (cfr. all. 19 relazione O.C.C.) e salvo ulteriori debiti fiscali/previdenziali con causa anteriore al decreto di apertura di cui all'art. 14-*quinquies* 1. 3/2012 che dovessero emergere successivamente:



DETTAGLIO SITUAZIONE DEBITORIA

NOTE	Tipologia debito	creditore	Debito residuo	% rispetto al totale
Bene comproprietà in	Privilegiato		€ 167.346,45	63,84%
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiato		€ 35.485,02	13,54%
Multe	Privilegio		€ 2.988,31	1,14%
Bolli auto	Privilegio		€ 1.064,19	0,41%
Finanziamento Cointestato	Chirografario		€ 4.523,18	1,73%
Finanziamento Cointestato	Chirografario		€ 23.449,80	8,95%
Carta di credito	Chirografario		€ 8.100,00	3,09%
Carta di credito	Chirografario		€ 2.500,00	0,95%
	Chirografario		€ 900,00	0,34%
	Chirografario		€ 7.930,00	3,03%
Totale			€ 254.295,95	

RIEPILOGO SPESE PROCEDURALI

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO
Spese per OCC	€ 6.465,17
Spese per legale	€ 7.178,00
Totale	€ 13.643,17

Rilevato che a fronte dell'esposizione debitoria così determinata, l'istante si propone di mettere a disposizione volontaria in favore dei creditori la somma complessiva di € 220.000¹ per la durata della liquidazione, ossia quarantotto mesi, a fronte della vendita secondo il valore sopra stimato della



proprietà dell'immobile adibito a residenza familiare sito in sito nel Comune di _____, oltre alla messa a disposizione di eventuali beni/utilità future o sopravvenute, che dovessero pervenire nel suo patrimonio durante la procedura di liquidazione secondo una proposta che, come da prospetto indicato nella relazione dell'O.C.C. (cfr. p. 21), garantirà verosimilmente:

- 1) il pagamento nella misura del 100% dei crediti in prededuzione per le spese necessarie alla procedura per compenso O.C.C., per compenso liquidatore e per compenso dell'*advisor legale*³;
- 2) il pagamento nella misura dell'88% dei crediti tributari e delle sanzioni amministrative per contravvenzioni al C.d.s _____ nonché del creditore ipotecario _____ per il mutuo garantito da ipoteca volontaria di primo grado cointestato ad entrambi i coniugi _____;
- 3) il pagamento nella misura del 51,25% di tutti i residui creditori chirografari nell'orizzonte di tempo e secondo piani di riparto da individuarsi da parte del Liquidatore, posto che non risultano espressamente individuate le tempistiche;

Rilevato che il prospetto della situazione reddituale di ciascuno dei componenti del nucleo familiare della istante è così delineato:

_____ reddito da lavoro dipendente derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time dal 10/02/2020 presso la Ditta _____, per circa Euro 950,00/1.000 euro mensili, in base alle ore effettive lavorate (cfr. doc. 5 e 6 relazione O.C.C.); nessuna parte di reddito è disponibile per la destinazione al ceto creditorio, salve variazioni, nell'ambito della presente procedura di liquidazione del patrimonio, atteso che la sig.ra _____ guadagna al massimo € 1.100,00 mensili (cfr. busta paga marzo 2020), le spese di mantenimento familiari sono ben superiori (e ciò verosimilmente ha concorso a cagionare la situazione di eccessivo





indebitamento), né il coniuge potrà contribuire al mantenimento familiare, atteso che il contratto a tempo indeterminato è in scadenza al 31.3.2021 e non è detto che sarà rinnovato (basti pensare che per il nucleo familiare la soglia di povertà assoluta ISTAT risulta pari a € 1.700 circa ed il reddito della sola debitrice proponente sarà ben inferiore a partire da aprile 2021), inoltre in caso di vendita competitiva immobiliare che avverrà a breve la proponente dovrà far fronte ad un contratto di locazione per una nuova soluzione abitativa;

- coniuge reddito da lavoro dipendente derivante da contratto a tempo determinato dal 15/05/2020 al 31/03/2021 presso con la mansione di addetto alla tentata vendita con paga base oraria di Euro 12,15 lordi (cfr. doc. 7 relazione O.C.C.);

- figlia studentessa, nessun reddito, a carico dei genitori;

- figlio studente, nessun reddito, a carico dei genitori.

Preso atto altresì che il fabbisogno di spesa mensile stimato in istanza per il sostentamento del nucleo familiare, è ritenuto congruo dall'O.C.C. e così ripartito (cfr. doc 28 relazione O.C.C.):

Voce	Mensili	Annuali
Alimenti e bevande	€ 670,00	€ 8.040,00
Alloggio	€ 836,00*	€ 10.032,00
Condominio	€ 175,00*	€ 2.100,00
Abbigliamento e calzature	€ 90,00	€ 1.080,00

Spese scolastiche (libri e cancelleria)	€ 50,00	€ 600,00
Spese Universitarie (libri, materiale didattico e tasse)	€ 200,00	€ 2.400,00
Spese sanitarie	€ 30,00	€ 360,00
Spese dentistiche	€ 20,00	€ 240,00
Tassa abitazione principale (TASI, TARES)	€ 18,00	€ 210,00
Energia Elettrica e canone RAI	€ 80,00	€ 900,00
Attività ludiche e tempo libero	€ 30,00	€ 360,00
Trasporti (pubblici e privati)	€ 140,00	€ 1.680,00
Comunicazioni (telefonia fissa e mobile ed internet)	€ 70,00	€ 840,00
TOTALE	2.429,00	€ 28.842,00

Rilevato dunque che la proposta liquidatoria della Sig.ra non ricomprende alcuna somma da reddito da lavoro, seppur la stessa intrattenga ad oggi un rapporto di lavoro subordinato a



far data dal 10.02.2020 e, sul punto, la ricorrente rileva che l'ammontare in questione concorre integralmente con il reddito da lavoro prodotto dal marito per soddisfare le spese annuali necessarie al sostentamento familiare quantificate in complessivi € 2.429,00 mensili (complessivi € 28.842,00 annui);

Rilevato che nell'istanza è fatta richiesta di disporre in particolare: il divieto di avvio e prosecuzione di azioni cautelari o esecutive o di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; l'esclusione dalla liquidazione ai sensi dell'art.14 ter, co. 5, lett. b) delle somme necessarie per contribuire al mantenimento personale e della propria famiglia, ed in particolare per tutta la durata della procedura lo stipendio dalla stessa percepito derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;

Considerato che parte ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali in quanto ella presta attività di lavoro subordinato, in virtù di contratto a tempo indeterminato presso la Ditta

e avendo questa assunto la sola qualità di socia accomandante nella società del marito

... dal 23.01.2012 sino alla data della cancellazione dal Registro Imprese il 15.06.2020, come risulta dalla visura camerale prodotta (doc. 31 relazione O.C.C.); proprio alla luce di tale circostanza, si dà atto in ricorso che il marito - socio accomandatario e titolare della società - dovrà attendere il decorso dell'anno dalla data di cancellazione per dimostrare il requisito della non fallibilità ex art. 10 L.F. richiesto dalla L. 3/2012 per avanzare una proposta di risoluzione crisi da sovraindebitamento;

Considerato che parte ricorrente non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12bis, 14ter L. n. 3/12;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) e b);

Considerato che l'OCC ha attestato la presenza della documentazione di cui agli articoli 9 commi 2 e 3 della legge n. 3 del 2012, posto che: è stata depositata l'esposizione delle spese mensili per il sostentamento familiare in misura pari ad € 2.429,00 mensili (doc. 28); è stato depositato l'elenco nominativo dei creditori con indicazione di tutte le somme dovute (doc. 19); sono stati depositati, oltre agli estratti di ruolo e alla prova dei carichi tributari (docc. 12-18), gli estratti conti bancari presso (doc. 26), la visura catastale (doc. 23), nonché gli esiti della consultazione presso il CRIF (doc. 16), certificati carichi pendenti e casellario giudiziale (docc. 29-30) oltre a parte della documentazione contrattuale relativa ai debiti finanziari assunti (docc. 13-14.17 relazione OCC);

Considerato che la documentazione allegata dalla parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa ed attendibile e consente di ricostruire compiutamente la situazione



economica e patrimoniale e della parte debitrice e del nucleo familiare, così come attestato dall'OCC (autocertificazione stato di famiglia e residenza da cui si desume far parte del medesimo stato di famiglia con il marito e i due figli minori, nonché estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con indicazione del regime patrimoniale tra i coniugi; docc. da 2 a 4 relazione O.C.C.): ulteriori elementi ricostruttivi del patrimonio liquidabile quali centrale rischi, visura protesti, certificato pendenze sezione fallimentare, ove non già acquisiti saranno acquisiti dal Liquidatore;

Considerato che il debitore risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni (doc. 22) e che dalle verifiche espletate non risultano comunque atti impugnati dai creditori;

Considerato che la ricostruzione delle cause di indebitamento appare credibile, né in una prima e sommaria valutazione l'assunzione di obbligazioni per mutuo ipotecario contratto nel 2009 e delle successive obbligazioni di carattere bancario-finanziario (i principali creditori chirografari sono costituiti da istituti di credito e finanziarie) appare colposa/negligente - anche per i volumi di indebitamento - avvenuti secondo le capacità ed i flussi reddituali tempo per tempo esistenti, essendo l'origine dell'indebitamento comunque di evidente origine in parte imprenditoriale ed in parte consumeristica da mutuo ipotecario e ricorso a prestiti;

Rilevato in particolare, come dato atto dallo stesso OCC, che il sovraindebitamento stratificatosi negli anni trae prevalentemente causa da scopi familiari e dalle vicende riguardanti la crisi dell'attività commerciale del marito, che nel 2007 decise di rilevare un'attività di Tabacchi / Ricevitori / Sala Giochi, costituendo la (di cui la ricorrente era socia accomandante) e i cui lavori di ristrutturazione vennero in parte finanziati anche dalla liquidità derivante dal contratto di mutuo. Tuttavia, l'attività non decollò mai e nel corso degli anni la sig.ra non fu più in grado, insieme al marito, di far fronte agli impegni economici presi (mutui e finanziamenti) né di onorare le tasse e imposte derivanti dal prosieguo dell'attività, dovendosi in ogni caso dare atto come il successivo indebitamento verso le banche e le finanziarie è stato verosimilmente determinato da una volontà di liberazione e consolidamento dal "giogo" dei debiti pregressi. Sempre nell'intento di evitare che la spirale di debiti continuasse ad aumentare, nel gennaio 2012 venne stipulato con il sig. un contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà per un valore totale di € 284.000 (cfr. doc. 9 relazione O.C.C.), di cui € 200.000 venne accordato che venissero pagati in rate da 2.500 mensili, con scadenza gennaio 2020; entrata rateale che per anni costituì l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare, in assenza di altro reddito da lavoro autonomo/dipendente, e che



quindi non permise ai coniugi di far fronte agli ulteriori debiti cumulati nel tempo.

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena ragionevole fattibilità della procedura, reso, peraltro, possibile alla luce dei dati reddituali e patrimoniali forniti dalla ricorrente, dall'elenco completo dei creditori e dalla linearità della modalità di liquidazione da adottare, essendo stato già redatto un dettagliato piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio ed esso appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili;

Ritenuto che l'istituto della liquidazione del patrimonio possa applicarsi anche nel caso di specie in cui tutto l'attivo da ripartire in favore dei creditori rinviene dal patrimonio immobiliare della debitrice, non destinando al soddisfacimento dei debiti pregressi il reddito da lavoro dipendente e in assenza apporti di finanza esterna, fatta eccezione per la "rottamazione" erariale), nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

Ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale il cui compenso è da stanziare in prededuzione – ai sensi degli articoli 13 comma 1 e 14 *quinquies* comma 2 lettera a) legge n. 3 del 2012 - e potendosi nominare a tal fine l'avv. _____ professionista nota alla Sezione, anche considerata la semplicità della procedura (che consta nella liquidazione di un solo immobile secondo procedure competitive), previa – ove ritenuto opportuno e necessario - stima e perizia immobiliare di esperto stimatore avente i requisiti ex art. 173 bis disp. Att. c.p.c.;

Ritenuto che quanto all'immobile sito in _____ che appare libero e non gravato da pignoramenti immobiliari diversi dalle ipoteche, il Liquidatore dovrà procedere, secondo l'art 14 *novies* comma 2, alla vendita secondo le norme fallimentari attraverso procedure competitive, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti (non risultando sufficiente la valutazione sommaria di agenzia immobiliare che ha individuato in via sintetica il valore di partenza di circa € 220.000,00), che assicurino con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati, secondo le modalità applicative definite in dettaglio nelle circolari di Sezione, con pubblicità ivi previste e di almeno 45 giorni sul PVP e sui siti istituzionali, in modalità di asta telematica eventualmente sincrona mista e con facoltà di partecipazione in *remote meeting*, secondo il programma di liquidazione che verrà depositato;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

nomina Liquidatore l'avv. LUDOVICA PERISSUTTI ex art. 14 *quinquies* comma 2 lett. a) della



legge n. 3 del 2012;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* co. 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (deposito in cancelleria in data 15.01.2021);

dispone che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione;
- 2) proceda all'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione, se presenti) e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 *novies* L. 3/2012, nonché ad un piano delle attività di liquidazione e di riparto nel corso del tempo ed all'individuazione di percentuali e tempistiche di soddisfazione oltre che delle prededuzioni anche del privilegio secondo l'ordine delle cause di prelazione, nella misura del piano secondo i flussi finanziari;

ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

NON fissa allo stato - secondo il combinato disposto degli articoli 14 *quinquies* lettera f) e 14 ter comma 5 lettera b) legge n. 3 del 2012 – la quota parziale o importo escluso dalla liquidazione per € netti mensili per spese di sostentamento proprie e del nucleo familiare, in quanto tutto il reddito mensile di GERARDA CACCIATORE, salvi mutamenti patrimoniali in corso di liquidazione, deve rimanere allo stato nella disponibilità della debitrice per far fronte alle spese di mantenimento proprie, del coniuge e dei figli non economicamente autosufficienti;

fissa nel termine di quattro anni (48 mesi) il tempo di esecuzione della procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012, con decorrenza dal presente decreto di apertura;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it, nonché presso l'Agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, nonché presso gli enti fiscali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, ove possibile con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;





proceda quanto all'immobile così identificato secondo i dati catastali e di seguito descritto,

alla vendita secondo le norme fallimentari attraverso procedure competitive telematiche ex art. 107 co. 1 l.f., sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti ex art. 173 *bis* disp. Att. cpc, che assicurino con adeguate forme di pubblicità la massima informazione, trasparenza e partecipazione degli interessati, secondo le modalità applicative definite in dettaglio nelle circolari di Sezione, con pubblicità ivi previste e di almeno 45 giorni sul PVP e sui siti istituzionali;

manda la Cancelleria per la comunicazione urgente ed immediata del decreto al debitore, all'OCC e al Liquidatore nominato.

Milano, 27 febbraio 2021

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli